

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Ai sensi del D.Lgs. del 10 settembre 2003 n.276 tra il GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA REGIONE PUGLIA rappresentato dal Capogruppo CAROPPO ANDREA, con sede in BARI in VIA CAPRUZZI, 212 e DE SANTIS ROCCO

SI CONVIENE

quanto segue:

- il GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA REGIONE PUGLIA assume con qualifica di ADD. ALLA SEGRETERIA a decorrere dal 19/02/2016 fino al 31/12/2016 il signor DE SANTIS ROCCO;
- l'assunzione è a tempo determinato e per n. 32 ore, distribuite come segue:

lunedì	dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
martedì	dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
mercoledì	dalle ore 08.00 alle ore 14.00;
giovedì	dalle ore 08.00 alle ore 14.00;
venerdì	dalle ore 08.00 alle ore 14.00.
- È previsto, inoltre, il carattere di flessibilità come previsto dall'art. 17, comma 4, lettera B del CCNL del 06/07/1995 e del D. Lgs. n. 66/2003 - per programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.
- la retribuzione è stabilita di comune accordo come da CCNL AUTONOMIE LOCALI;
- il dipendente presterà servizio presso la sede sita in BARI presso il Gruppo Consiliare F.I. Regione Puglia, ottemperando all'orario di lavoro suddetto.

Per tutti gli aspetti normativi ed economici non previsti dal presente contratto si rimanda alle Leggi vigenti ed al CCNL stipulato per i dipendenti del settore AUTONOMIE LOCALI, specificando che tutti i vari istituti contrattuali devono intendersi proporzionalmente ridotti in relazione alle particolari modalità di svolgimento del rapporto in base alla percentuale del 88,90 %.

Il Sig. DE SANTIS ROCCO si impegna a comunicare al datore di lavoro l'instaurazione di eventuali altri rapporti di lavoro al fine della esatta valutazione del diritto alla percezione degli assegni familiari (comma 5 e 6 art. 5 DL 726/84).

Con il presente contratto il lavoratore esprime il consenso all'attivazione delle clausole flessibili e la propria disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro in diversa collocazione temporale nel corso della settimana in funzione delle esigenze di ogni consigliere regionale.

Per quanto non previsto dalla presente contratto, si fa espressamente rinvio al D.Lgs. 61/2000 e a quanto previsto dal CCNL vigente di categoria e agli accordi e regolamenti aziendali.

Letto, sottoscritto e approvato.

Lì, 18/02/2016

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA REGIONE PUGLIA

IL DIPENDENTE

Li, 23 Febbraio 2016

Spett.le

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA

REGIONE PUGLIA

VIA CAPRUZZI, 212

70100 - BARI

Oggetto: richiesta di riduzione orario di rapporto di lavoro part-time

Il sottoscritto DE SANTIS ROCCO, nato a COPERTINO il 02/10/1982 [REDACTED]
[REDACTED], in riferimento al rapporto di lavoro instaurato in data
19/02/2016,

CHIEDE

che lo stesso orario di lavoro sia ridotto da 32 ore a 25,20 ore settimanali.

Cordiali saluti.

Firmato

[REDACTED]

VARIAZIONE DI CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

D.Lgs. 10/09/2003 N. 276

Ai sensi del D.Lgs. del 10 settembre 2003 n.276 tra il **GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA REGIONE PUGLIA**, rappresentato dal Capogruppo **CAROPPO ANDREA**, con sede in **BARI** in **VIA CAPRUZZI, 212** e **DE SANTIS ROCCO** nato a [REDACTED]

SI CONVIENE

quanto segue:

di RIDURRE L'ORARIO DI LAVORO da 32 ore a 25,20 ore settimanali con decorrenza 01 marzo 2016.

In virtù del contratto di lavoro subordinato a tempo parziale instaurato il 19/02/2016 si elencano le nuove condizioni:

- Qualifica: **ADD. ALLA SEGRETERIA;**
- n. 25,20 ore la settimana;
- Livello **D1;**
- Titolo di studio: **Laurea;**
- Orario di lavoro:
 - lunedì** dalle ore 08.00 alle ore 13.12;
 - martedì** dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
 - mercoledì** dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
- È previsto, inoltre, il carattere di flessibilità come previsto dall'art. 17, comma 4, lettera B del CCNL del 06/07/1995 e del D. Lgs. n. 66/2003 - per programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.
- sede di lavoro **BARI.**

Per tutti gli aspetti normativi ed economici non previsti dal presente contratto si rimanda alle Leggi vigenti ed al CCNL stipulato per i dipendenti del settore **AUTONOMIE LOCALI**, specificando che tutti i vari istituti contrattuali devono intendersi proporzionalmente ridotti in relazione alle particolari modalità di svolgimento del rapporto in base alla percentuale del 70,00 %.

Il Sig. **DE SANTIS ROCCO** si impegna a comunicare al datore di lavoro l'instaurazione di eventuali altri rapporti di lavoro al fine della esatta valutazione del diritto alla percezione degli assegni familiari (comma 5 e 6 art. 5 DL 726/84).

Con il presente contratto il lavoratore esprime il consenso all'attivazione delle clausole flessibili e la propria disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro in diversa collocazione temporale nel corso della settimana in funzione delle esigenze di ogni consigliere regionale.

Per quanto non previsto dalla presente contratto, si fa espressamente rinvio al D.Lgs. 61/2000 e a quanto previsto dal CCNL vigente di categoria e agli accordi e regolamenti aziendali.

Letto, sottoscritto e approvato.

Li, 29/02/2016

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA REGIONE PUGLIA

[REDACTED]

IL DIPENDENTE

[REDACTED]

GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA
REGIONE PUGLIA
VIA CAPRUZZI, 212
70100 - BARI (BA)
P. IVA 93460590727

Lì, 31 Dicembre 2016

Gent.mo Sig.

DE SANTIS ROCCO

Oggetto: proroga periodo assunzione tempo determinato

Art. 1 - Il contratto instaurato in data 19/02/2016 e con scadenza 31/12/2016 viene prorogato sino al 31/12/2017.

Art. 2 - Saranno applicate le stesse condizioni previste dal contratto instaurato in data 19/02/2016, di seguito indicate:

- contratto di lavoro a tempo determinato e part-time;
- qualifica: addetto alla segreteria ;
- C.C.N.L. applicato: Autonomie locali;
- mensilità: n. 13;
- ferie annuali: 4 settimane;
- sede di lavoro: Bari, presso il Gruppo Consiliare Forza Italia Regione Puglia.

Distinti saluti

Il Capogruppo Forza Italia
Regione Puglia

Per accettazione

data: 31/12/2016

**GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA
REGIONE PUGLIA
VIA CAPRUZZI, 212
70100 - BARI (BA)**

Sig. DE SANTIS ROCCO
Luogo e data di nascita
COPERTINO (LE) 02/10/1982

DICHIARAZIONE di ASSUNZIONE

**D.L. 1 ottobre 1996, n.510, convertito nella L. 28 ottobre 1996, n.608
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152**

Con riferimento alle Intese Interconcordate siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione presso la nostra azienda alle seguenti condizioni:

DURATA DEL LAVORO

- ☐ a tempo indeterminato con inizio il
- ☐ a tempo determinato con inizio il 19/02/2016 e fino al 31/12/2016
- ☐ a tempo Part-time con inizio il 19/02/2016

QUALIFICA , CATEGORIA E MANSIONI

In relazione a quanto previsto/non previsto dal vigente C.C.N.L. **AUTONOMIE LOCALI**

La sua qualifica sarà di **ADD. ALLA SEGRETERIA Liv. B3 categoria Impiegati.**

Le sue mansioni, indicate sommariamente, saranno le seguenti: **ADD. ALLA SEGRETERIA.**

L'ORARIO E RETRIBUZIONE

L'orario è di h. 32 settimanali; lunedì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, martedì dalle ore 08.00 alle ore 17.00 mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00. È previsto, inoltre, il carattere di flessibilità come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera B del CCNL del 06/07/1995 e del D. Lgs. n. 66/2003 - per programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

C.C.N.L. applicato: **AUTONOMIE LOCALI.**

Mensilità: **n. 13**

Ferie Annuali: **4 settimane**

SEDE

La Sua sede di assunzione è **BARI** presso il Gruppo Consiliare F.I. Regione Puglia. Il Gruppo Consiliare, altresì, si riserva di affidarLe altri compiti o mansioni di pari livello.

La retribuzione sarà corrisposta mensilmente.

PROVA

Il periodo di prova durante il quale il rapporto stesso può essere risolto da ambo le parti, in qualsiasi momento, senza peraltro l'obbligo di preavviso dell'una all'altra parte: **45 gg. di effettiva prestazione.**

REGOLAMENTI ED USI DEL GRUPPO CONSILIARE F.I.

Dovrà attenersi ai regolamenti, disposizioni interne ed usi del Gruppo Consiliare F.I., i quali tutti s'intenderanno da Lei conosciuti ed accettati qualora non abbia avanzato eccezioni per iscritto entro la scadenza del periodo di prova.

Per quanto non contemplato nella presente, si farà riferimento alle vigenti norme in materia di lavoro e al C.C.N.L.

**GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA
REGIONE PUGLIA**

(timbro e firma del Gruppo Consiliare F.I.)

ACCETTAZIONE

Accuso ricevuta della lettera di assunzione conforme alla copia riportata e l'accetto in ogni sua parte. La qualifica e la categoria assegnatami sono quelle da me domandate e spettatami. Ho preso visione delle norme regolamentari riportate nel retro della presente, nulla avendo da eccepire sulle medesime.

Dichiaro inoltre di essere a perfetta conoscenza delle norme disciplinari relative alle infrazioni, alle procedure di contestazione e alle sanzioni contenute nel Codice Civile, nella Legge 300/1970 (art.7) e nel Contratto Collettivo

LI, 18/02/2016

DE SANTIS ROCCO

NORME REGOLAMENTARI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO CONSILIARE F.I.

ASSUNZIONE

1. Prima di prendere servizio il lavoratore deve esibire e rilasciare i documenti di cui le vigenti disposizioni legali e contrattuali prescrivono l'esibizione e il rilascio. Deve inoltre fornire notizie, sulle sue generalità e sulla composizione della famiglia, che gli saranno richieste. Ogni mutamento sopravvenuto deve essere comunicato al Gruppo Consiliare F.I. per iscritto.

In particolare devono essere comunicati:

- i cambiamenti di abitazione, sia durante il servizio che durante le assenze;
- ogni mutamento nello stato di famiglia che importi modifica nella misura degli assegni familiari o di altre competenze;
- lo stato di gravidanza in cui venisse a trovarsi la donna lavoratrice non oltre il settimo mese.

Il Gruppo Consiliare F.I. declina ogni responsabilità in caso di dichiarazioni omesse, inesatte o reticenti.

2. Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da eseguirsi da sanitario designato dall'INPS.

DISCIPLINA E GERARCHIA

3. Il dipendente deve applicarsi con assiduità e diligenza al lavoro affidategli.

Il dipendente non può trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore.

4. Deve essere osservata scrupolosa segretezza, anche coi familiari, su tutto quanto riguarda gli affari dell'azienda.

5. Nei locali di lavoro è vietato:

- fare propaganda politica;
- fare colletta, raccolte di firme, vendite di biglietti di spettacolo o lotterie o di oggetti qualsiasi senza permesso della Direzione;
- fumare;
- introdurre e consumare cibi e bevande senza il permesso della Direzione;

6. Nessuno può, senza espresso ordine, abbandonare il proprio posto, trattenersi in altri reparti, usare macchine, documenti o altri oggetti diversi da quelli che gli sono stati assegnati.

MATERIALI

7. Il posto di lavoro deve essere tenuto pulito, ordinato, sgombro da oggetti estranei al lavoro. Il lavoratore risponde dell'esistenza e della buona conservazione delle macchine, attrezzi, documenti e altri oggetti a lui affidati e deve prestarsi in qualunque momento alle verifiche che fossero ordinate dalla Direzione a scopo d'inventario o di controllo.

ENTRATA E USCITA

8. Il Gruppo Consiliare F.I. non risponde degli oggetti di proprietà personale che il lavoratore introduca nei locali di lavoro.

9. Durante l'orario di lavoro non è permesso uscire dai locali del Gruppo Consiliare F.I. né ricevere visite o telefonate senza grave motivo e previo permesso scritto della Direzione.

È vietato ritornare sul posto di lavoro e trattenersi oltre l'orario, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della Direzione.

ORARIO DI LAVORO

10. L'orario di lavoro è affisso nei locali di lavoro. Il lavoratore deve trovarsi sul posto a lui assegnato in assetto di lavoro all'inizio di tale orario e non potrà abbandonare il lavoro, per recarsi allo spogliatoio, se non allo scadere dell'orario.

11. Il lavoro straordinario è obbligatorio per il lavoratore che ne sia richiesto, nei limiti di legge e di contratto collettivo.

Il lavoro straordinario dovrà essere espressamente ordinato al lavoratore dal suo superiore diretto, non riconoscendo il Gruppo Consiliare F.I. quello che il lavoro ritenesse di compiere di sua iniziativa.

12. Nel caso di distribuzione del lavoro in più turni il lavoratore deve prestare servizio nel turno al quale verrà assegnato.

ASSENZE

13. Tutte le assenze devono essere giustificate, salvo il caso d'impossibilità, entro il mattino successivo al primo giorno di assenza.

14. In caso di assenza per malattia devono prontamente essere recapitati al Gruppo Consiliare F.I., senza ritardo, i certificati dell'Istituto assicuratore. Il lavoratore ammalato o infortunato deve prestarsi alle visite mediche di controllo che la Direzione credesse di disporre, richiedendole a servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti.

15. Eventuali permessi di assenza e congedi potranno essere richiesti solamente per gravi giustificati motivi e saranno rilasciati alla Direzione compatibilmente con le esigenze del servizio salvo i casi previsti dallo statuto dei lavoratori (L.300/1970).

RETRIBUZIONI

16. Il pagamento delle retribuzioni viene fatto nei periodi fissati comprendendovi tanto il lavoro ordinario che straordinario prestato. Il lavoratore è tenuto a verificare la moneta e i conteggi e in caso di dissenso a reclamare subito al Gruppo Consiliare F.I..

NORME IMPARTITE PER AFFISSIONE

17. Il lavoratore è tenuto all'osservanza di ogni norma che la Direzione impartisse mediante affissione nei locali di lavoro.

Per presa visione e accettazione

DE SANTIS ROCCO

[Firma illeggibile]